

SINTESI

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Impianti Sportivi e Attività Sportive



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.08.2019 al 31.07.2022

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:

1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati;
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.;
3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idro massaggio, ecc.;
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona;
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.;
6. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash;
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf;
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball;
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis;
10. Maneggi, centri o siti ippici, dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgano pony trekking, attività turistica, attività di manifestazioni di tutti i generi e tipologie, attività di addestramento a e attività di formazione ai cavalli e ai cavalieri e dove vi possano svolgere attività di ippoterapia.
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera;
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato;
13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce;
14. Sferisteri;
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello;
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva;
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno;
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike;
19. Centri o siti per il canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine;
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo;
21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo;
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici;
23. Centri o aree per lo svolgimento di attività ludica, ludico sportiva, di formazione anche professionale di piloti atti alla conduzione di veicoli speciali denominati "GO KART"; veicoli prototipi e veicoli sportivi su ruote in generale che siano essi alimentati a motore a scoppio, elettrico, ibrido o altro e di conduzione degli stessi, e dove vi possano essere allenamenti e competizioni a tutti i livelli, sia nazionali che internazionali
24. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.) di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla Legge 23 marzo 1981, n.91, modificata dalla Legge 586/1996.
25. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere, ivi incluse manifestazioni ed eventi di tutti i generi e specie.
26. Centri cinofili, dove si praticano attività cinofile sia di valenza sportiva che sociale e di educazione cinofila;
27. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Le Parti si danno atto che la suindicata elencazione è suscettibile di ampliamenti e modifiche.

Pertanto, l'utilizzo del termine "azienda", nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali come sopra specificate e si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà che dovessero caratterizzarsi o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI												
Ente Bilaterale EBIOP SPORT Art. 5	<p>Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi di cui al presente articolo, l'ENTE sarà finanziato con un contributo annuale pari ad euro 5.00 (cinque) di cui euro 3, per ciascun lavoratore, a carico del datore, ed euro 2 a carico del lavoratore, da riscuotere attraverso apposita convenzione da stipulare con l'INPS e da versare con cadenza mensile a seguito dell'applicazione del presente CCNL.</p> <p>Il contributo annuale per ciascun collaboratore sportivo sarà di euro 3,00 a carico del collaboratore sportivo da versare, a cura dell'azienda per conto del collaboratore sportivo, mediante procedura di versamento stabilita dall'ente bilaterale e resa pubblica dallo stesso.</p> <p>La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00.</p>												
Assistenza Sanità integrativa Art. 10	<p>Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità.</p> <p>Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIOP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.</p> <p>Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">da 1 a 5 :</td> <td style="text-align: center;">€ 50,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 6 a 15 :</td> <td style="text-align: center;">€ 100,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 16 a 30:</td> <td style="text-align: center;">€ 150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 31 a 40:</td> <td style="text-align: center;">€ 250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 41 a 50:</td> <td style="text-align: center;">€ 300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 50:</td> <td style="text-align: center;">€ 350,00</td> </tr> </tbody> </table>	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Tempo determinato Artt.12/13	<p>Le Parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale e nel rispetto della normativa vigente confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BASE DI COMPUTO A TEMPO DETERMINATO</th> <th style="text-align: center;">CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0 - 4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 - 9</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 - 20</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre 20</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> </tbody> </table>	BASE DI COMPUTO A TEMPO DETERMINATO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	0 - 4	4	5 - 9	5	10 - 20	6	Oltre 20	30%		
BASE DI COMPUTO A TEMPO DETERMINATO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO												
0 - 4	4												
5 - 9	5												
10 - 20	6												
Oltre 20	30%												
Somministrazione Art.19	<p>Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.</p> <p>Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni. È prevista una deroga a tale limite per personale di ambiti diversi da quello sportivo per un massimo di 30 giornate lavorative per ciascun anno.</p>												

APPRENDISTATO

Artt. 20 e ss

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età.

Durata dell'Apprendistato

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello	Durata
II	36
III	36
IV	36
V	36
VI	24

In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del CCNL Sport nel sesto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad persona

Malattia: per i primi tre giorni e limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno, indennità pari al 60% della retribuzione lorda; in caso di ricovero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporta, indennità pari al 60% della retribuzione lorda.

Lavoro a tempo parziale Art. 35 e ss

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato.

Ferie tempo parziale Art. 40	Nella misura di 26 giorni lavorativi fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi.
Classificazione del personale Art.44	COLLABORATORE SPORTIVO. QUADRI. OPERATORI SPORTIVI: quattro livelli con suddivisione in qualifiche per ogni livello. OPERATORI COMPLEMENTARI DELLO SPORT: sette livelli con declaratorie per ogni livello.
Periodo di prova Art.46	6 MESI: (livello Quadri, livello 1°) – 5 MESI: (livello 2°) – 4 MESI: (livello 3°) 3 MESI: (livello 4° e 5°) – 2 MESI: (livello 6° e 7°)
Orario di lavoro Art. 47	40 ore settimanali suddivise in 5, ovvero 6 giorni lavorativi. Paga giornaliera: divisore pari a 26 ; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173 .
Flessibilità orario Art. 49	Per fare fronte ad eventuali comprovate necessità, L’azienda questa potrà realizzare, d’intesa con l’RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, diversi regimi di orario di lavoro con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 45 ore settimanali per un massimo di 17 settimane nei 12 mesi seguenti la data di avvio del programma di flessibilità.
Retribuzioni prestazioni festive Art. 55	Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui all’art. 54 del presente CCNL, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura delle maggiorazioni di lavoro straordinario e nel rispetto della quota oraria.
Prestazioni nel giorno di riposo settimanale Art. 56	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 30% sulla quota oraria della retribuzione salvo il diritto al giorno di riposo compensativo.
Permessi retribuiti Art. 57	72 ore annue di permessi individuali retribuiti. Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate alle ore effettuate. 32 ore annue di ulteriori permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle 4 festività abolite. Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate alle ore effettuate.
Lavoro straordinario e notturno Art. 58 e 60	MAX 250 ore annue. -15% per le prestazioni straordinarie dalla 41° alla 48° ora settimanale; -20% oltre la 48° ora settimanale. Straordinario notturno: (dalle ore 23:00 alle 06:00): 50% sulla quota oraria della normale retribuzione. Straordinario festivo: 30%.
Banca ore Art. 61	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. Le ore accreditate nella banca ore saranno soggette ad una maggiorazione del 10%
Ferie Art. 63	Ferie annuali: 26 giorni lavorativi: se presta la propria attività per sei giorni la settimana. Ferie annuali: 22 giorni lavorativi: se presta la propria attività per cinque giorni la settimana.
Malattia Art. 74	Conservazione del posto per un periodo pari a 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, trascorso il quale nel perdurare della malattia il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento (vedi anche successivo art. 81).
Trattamento economico per malattia Art. 76 e ss	Trattamento economico lavoratore non in prova: integrazione dell’indennità a carico dell’Inps da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente: a. <i>Il 60% per i primi tre giorni di carenza;</i> b. <i>Il 75% per i giorni dal 4° al 20°;</i> c. <i>Il 100% per i giorni dal 21° in poi.</i>
Trattamento economico di infortunio Art. 78	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. 1. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto. 2. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l’infortunio al lavoratore. 3. Qualora l’infortunio in itinere sia ascrivibile a responsabilità di terzi, l’azienda non è tenuta a corrispondere alcuna indennità al lavoratore.

Quota orario Art.91	La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali: Per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali è 173; Per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali è 195.
--------------------------------	---

Retribuzione nazionale conglobata Art. 92

Ai livelli previsti nella classificazione del personale del presente CCNL corrisponde una paga base nazionale come da tabella seguente:

Livelli	Importi
Quadri	€ 1735,25*
1°	€ 1653,11
2°	€ 1504,41
3°	€ 1356,05
4°	€ 1243,34
5°	€ 1171,69
6°	€ 1105,08
7°	€ 1018,60

* Ai quadri verrà mensilmente corrisposta una indennità di funzione pari a € 60,00 lordi

Assorbimenti Art. 93	Gli aumenti di merito concessi dalle aziende non possono essere assorbiti. Gli aumenti che non siano di merito e che non facciano riferimento agli scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali o personali. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto.
13ma e 14ma mensilità Artt. 96 e 97	13ma mensilità: entro il giorno 20 del mese di dicembre. 14ma mensilità: entro la prima decade di luglio. Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate e con i criteri di cui agli artt. 96 e 97.
Premio di risultato Art. 97 bis	Negoziato in sede aziendale in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione concordati.

Preavviso Art. 100

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

Qualifica	Fino a 5 anni compiuti	Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti	Oltre 10 anni compiuti
Quadri e I Livello	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario	120 giorni di calendario
II e III Livello	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario
IV e V Livello	20 giorni di calendario	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario
VI e VII Livello	15 giorni di calendario	20 giorni di calendario	20 giorni di calendario